

N.RG 477 / 2025



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Unica
SENTENZA

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. FABRIZIO STRACCIALINI, ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 477 / 2025

vertente tra

D.B.D.M.M. (CF ...) - Avv. P.C.

-RICORRENTE-

contro

K.I. S.r.l. (CF ...) - Avv. A.O.

-RESISTENTE-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 5/2/2026 le parti precisavano le conclusioni come da note e relativo verbale in pari data che si abbia qui per richiamato e trascritto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con ricorso ritualmente depositato il 30/1/2025 D.B.D.M.M. si opponeva al decreto ingiuntivo n.2880/2024 del Giudice di Pace di Pescara con il quale K.I. s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione al pagamento della somma di €3.576,92 oltre interessi e spese.



A sostegno dell'opposizione la sig.ra D.B.D.M.M. contestava: 1) l'inesistenza del credito ingiunto; 2) la violazione dell'art. 118 TUB (D.Lgs. n. 385/1993); 3) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.

Successivamente, il giudice di pace con decreto del 31/1/2025 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14/4/2024. Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati alla parte resistente nei termini di rito.

K.I. s.r.l. si costituiva in giudizio in data 21/3/2025 con comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto 'ex adverso' dedotto ed eccepito, con richiesta di rigetto della domanda.

Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza il giudice disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria.

L'istruttoria si compendia nelle produzioni documentali, all'esito della quale all'udienza a trattazione scritta del 5/2/2026, dopo il deposito di note con la precisazione delle conclusioni e discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione.

Occorre dare atto che la domanda è procedibile, avendo le parti provveduto ad esperire nelle more del giudizio la mediazione obbligatoria, sebbene con esito negativo.

2. Con il primo motivo di impugnazione l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito ingiunto poiché non risulterebbe alcuna erogazione di somme alla sig.ra D.B.D.M.M., da parte di BANCA.

L'eccezione non è fondata.

Pare opportuno richiamare il principio di diritto ricordato dalla giurisprudenza: *"nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Cass Civ. 21.6.2018 n.16362).*

Nel caso di specie l'istruttoria documentale ha confermato la conclusione del contratto tra l'opponente e la BANCA come può evincersi dalle produzioni della opposta: la richiesta di apertura di una linea di credito su carta di credito emessa da BANCA s.p.a. e collocata da B.L. s.p.a. sottoscritta dalla sig.ra D.B.D.M.M. in data 23.10.2020 (doc.6 fascicolo



monitorio), l'estratto conto certificato del 20.11.2023 di BANCA (doc.7 fascicolo monitorio) da cui risultano ratei rimborsati dalla opponente per oltre un anno sino all'agosto 2022, a conferma che il contratto di finanziamento ha avuto regolare esecuzione tra le parti.

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 118 TUB (D.Lgs. n. 385/1993) con conseguente nullità e comunque invalidità e inopponibilità a sé dell'operazione di cartolarizzazione adottata dalla K.I. s.r.l..

L'eccezione non può essere condivisa.

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di ricordare che: *“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”* (Cass.Civ. 20.7.2023 n.21891).

Nel caso in esame la parte opposta ha depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. ... del 7.10.2023 (doc.3 fascicolo monitorio), relativa alla cessione in oggetto, oltre a copia della visura camerale aggiornata al 5.3.2024 della stessa K.I. s.r.l. (doc.1 K.I. fascicolo opposizione), in cui risultano dettagliatamente nella sezione 'Altri riferimenti statuari' (pag.2 visura) tutti gli avvisi di acquisto dei crediti con i relativi numeri di protocollo dal 5.7.2021 al 29.1.2024, ivi compreso quello contenente il credito oggetto di contestazione indicato al protocollo n. .../2023 del 05/10/2023.

In atti vi sono poi sia la lettera racc.a.r. 26.9.2023 di BANCA a D.B.D.M.M. di comunicazione della cessione dei crediti a K.I. s.r.l., sia la successiva comunicazione sempre a mezzo racc.a.r. del 17.10.2023 da parte di K.I. s.r.l. alla medesima debitrice (doc.8 fascicolo monitorio).



4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della opposta che non avrebbe fornito alcuna prova concreta della trasmigrazione, in capo a sé, di una posizione attiva in origine vantata verso la sig.ra D.B.D.M.M. dalla BANCA. Anche questa eccezione è infondata e si rende necessario un breve cenno della giurisprudenza.

La Cassazione di recente ha precisato quanto segue: *“Sul punto vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, con cui questa Corte ha chiarito che: 1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”* (Cassazione Civile n.7866 del 22/3/2024).

Anche quella giurisprudenza che distingue tra l'avviso della cessione e la prova dell'esistenza di un contratto di cessione, ha sul punto chiarito quanto segue: *“... E tuttavia sull'esatta portata di questa disciplina, anche per tacitare ricorrenti riserve, in passato affioranti anche nella giurisprudenza di questa Corte, è bene intendersi, perché è certo vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre pure rammentare, come ancora si è avvertito di recente (Cass., Sez. I, 29/02/2024, n. 5478) che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del*



suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.” (Cassazione Civile n.1762 del 24/6/2024).

L'istruttoria svolta ha premesso di accertare, mediante le produzioni di parte opposta, che nella richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.

Tali elementi sono in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio, e dunque provare la legittimazione attiva della società ricorrente.

In ogni caso, in sede monitoria è stata depositata la certificazione notarile del contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 07-08 fascicolo monitorio); ad integrazione dell'accordo quadro e contratto di cessione (cfr. doc. 4) nonché certificazione notarile della lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 5).

In particolare, dall'esame della lista di crediti ceduti depositata in sede notarile, si evince alla pagina 21 riga 24, la posizione della opponente rapporto n. ... (prima colonna), NDG ... (seconda colonna), importo euro 3.576,92 (terza colonna), elementi che identificano la sig.ra D.B.D.M.M. e che si ritrovano nella documentazione contabile richiamata e nella lettera di cessione inviata alla medesima debitrice alla BANCA il 26.9.2023 e in quella inviata dalla K.I. il 1.10.2023.



Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione, stante la sua infondatezza, deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa da D.B.D.M.M. nei confronti di K.I. s.r.l., avverso il decreto ingiuntivo n.2880/2024 emesso dal Giudice di Pace di Pescara, ogni diversa domanda o eccezione respingendo, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo impugnato;
- condanna la ricorrente-opponente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del resistente-opposto. che liquida in complessivi €.1.265,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in PESCARA il 10-02-2026

Il Giudice di Pace

Dott. FABRIZIO STRACCIALINI

